

COMMISSIONE PRASSI IN MEDIAZIONE

Sintesi dei lavori gennaio-aprile 2024: il rapporto tra l'avvenuto pagamento delle spese di mediazione e la procedura

Il Gruppo di Lavoro ha affrontato il problema relativo al mancato pagamento delle spese di mediazione e il relativo riflesso sulla procedura già in essere, ovvero ancora da instaurare.

Più in particolare, ci si è chiesti se l'Organismo di Mediazione possa negare la consegna del verbale di mediazione nel caso in cui il Mediatore accerti il mancato pagamento delle spese già comunicate alle parti nei precedenti incontri.

È emerso come alcuni Organismi abbiano espressamente previsto di subordinare il rilascio del verbale alla verifica dell'avvenuto pagamento da parte della Segreteria competente, altri, invece, sospendono la procedura fintanto che l'adempimento economico non sia stato onorato.

Ciò tuttavia, a parere del Gruppo di lavoro, lede il principio costituzionale di accesso alla giustizia sancito dall'art. 24 della Costituzione: negare la prosecuzione dell'incontro di Mediazione significherebbe impedire alle parti non solo di usufruire del servizio offerto dall'Organismo, ma finanche di adire l'autorità giudiziaria, alla quale non sarebbe possibile provare, in caso di mediazione di cui alle materie previste dall'art. 5 del Dlgs 28/2010, l'espletamento della condizione di procedibilità.

Si è avuto modo di osservare, tuttavia, come possa essere ritenuto sufficiente il deposito in Giudizio dell'istanza di mediazione e non anche del verbale "negativo": viceversa il Tribunale di Nola¹ con una recente pronuncia ha ritenuto di dover "*dichiarare improcedibile la domanda attorea in materia di contratti bancari nel caos in cui parte attrice non abbia dato prova dell'effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria con esito infruttuoso, mediante la produzione di un verbale negativo, ma abbia solo dato prova di aver avviato la procedura*".

Vieppiù, non parrebbe consigliabile – e anzi contrario al principio di uguaglianza – distinguere tra le tipologie di Mediazioni depositate e decidere di proseguire, senza sospendere, per mancato pagamento delle spese, unicamente le procedure demandate dal Giudice.

Le scelte degli Organismi di Mediazione, pertanto, nelle ipotesi di mancato pagamento delle spese di mediazione dovrebbero, a parere del Gruppo di Lavoro, ponderatamente valutare l'incidenza che questa possa avere in primo luogo in ordine alla prosecuzione degli incontri e al successivo rilascio del verbale.

Si è avuto modo di verificare come alcuni Organismi subordinino anche la fissazione del primo incontro di Mediazione al compiuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

¹ Tribunale Nola sez. I, 25/01/2022, n.169. Si veda anche Tribunale Tivoli, 19/06/2023, n.792: "*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (nel caso di specie, rilevato che parte opposta non aveva in alcun modo provato il regolare svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, essendosi la stessa limitata a depositare, solo il giorno precedente rispetto alla precisazione delle conclusioni, l'avviso di convocazione per la mediazione senza allegare il verbale ed ogni altro documento comprovante l'effettivo svolgimento della procedura conciliativa, il giudice adito ha dichiarato improcedibile il giudizio, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opposta medesima alla refusione in favore di controparte delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza)*".

Tuttavia, se è vero che anche il Giudizio civile può essere instaurato sebbene non sia stata assolto il compiuto pagamento del contributo unificato (con successivo intervento dell'Agenzia delle Entrate che, però, non inficia né la prosecuzione né l'esito del Giudizio), tale principio dovrebbe valere per la procedura di mediazione.

Ciò è tanto più vero nelle ipotesi in cui siano sottoposte al vaglio le mediazioni instaurate anche ai fini dell'interruzione di prescrizione e decadenza: i risvolti negativi legati al mancato pagamento degli importi previsti non possono e non dovrebbero ricadere sull'esercizio di un diritto.

La problematica discussa diventa tanto più rilevante con l'entrata in vigore del Decreto 24 Ottobre 2023, n. 150, il quale ha introdotto nuove tabelle relative alle spese di mediazione imponendo il versamento di importi che dipendono dagli incontri svolti e dall'eventuale raggiungimento dell'accordo.

Sintesi raggiunta:

Il Gruppo di Lavoro propone quale buona prassi quella di prevedere che siano le Segreterie degli Organismi a redigere un preventivo degli importi da inoltrare alle parti prima dell'incontro di mediazione, fermo l'obbligo informativo da parte del mediatore al primo incontro.

A parere del Gruppo di lavoro, infatti, sarà onere degli Organismi verificare il corretto adempimento economico delle parti, provvedere a sollecitarle in caso di mancato versamento e all'eventuale successivo recupero del credito.